



COMUNE DI VERRONE

PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23

OGGETTO:

TARIFFE TARI 2020 - MODIFICA E SOSTITUZIONE DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 DICEMBRE 2019 N° 47.

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di settembre alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BOSSI CINZIA - Sindaco	Sì
2. CECCATO GIORDANA - Vice Sindaco	Sì
3. LANCIONE ANTONIO - Assessore	Sì
4. MANAVELLA IVO - Consigliere	Sì
5. GREGGIO PAOLA - Consigliere	Sì
6. VETTORAZZO ALESSANDRO - Consigliere	No
7. DI LANZO DINO - Consigliere	No
8. BUSCAGLIA FLAVIO - Consigliere	Sì
9. CANEDOLI MATTIA - Consigliere	Sì
10. BARBIRATO PAOLO - Consigliere	Sì
11. MOSCA MARCELLO - Consigliere	No
Totale Presenti: 8	
Totale Assenti: 3	

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor CARENZO ROBERTO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora BOSSI CINZIA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 9 dell'ordine del giorno.

Il Presidente dà lettura della presente proposta di deliberazione, redatta su istruttoria del competente Responsabile, ed articolata come segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che in merito al potere regolamentare del Comune in materia di tributi comunali:

- l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art. 118 e 119 della Costituzione;
- gli artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disponenti in materia di autonomia regolamentare a favore dei Comuni per le entrate di propria competenza;
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone:” *“Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”*;
- i Regolamenti relativi alle entrate tributarie del proprio Comune contengono disposizioni attuative del potere regolamentare attribuito per legge;

Considerato che per l'approvazione di aliquote, agevolazioni e disposizioni regolamentari:

- l'articolo 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388, che dispone: "Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione.";
- l'articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone:” Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2019 n. 295 ha previsto il differimento al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000, che è stato poi ulteriormente prorogato al 30 aprile 2020 dal D.M. 28 febbraio 2020, al 31 luglio 2020 dal D.L. 18/2020, convertito in L. 27/2020 ed al 30 settembre 2020 dall'art. 106 comma 3 bis del DL 34/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020;
- l'art. 138 D.L. 34/2020, il quale ha confermato l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, così come prorogato dalla normativa sopra citata;
- l'art. 15bis D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito in L. 28 giugno 2019 n. 58 (Decreto Crescita), subordina l'efficacia di tali atti alla loro trasmissione al MEF – Dipartimento delle Finanze, da effettuare esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre 2020, ai fini del loro inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, da effettuarsi entro il 28 ottobre 2020, termini prorogati per il solo anno 2020, dall'art. 106 comma 3 bis del DL 34/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, rispettivamente nel 31 ottobre 2020 per la trasmissione telematica e nel 16 novembre 2020 per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei

corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il D.L. 18/2020 all'art. 107 comma 5 dispone che "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;
- la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

Considerato che:

- l'art. 1 comma 683 della l. 147/2013 prevede che "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è riscosso unitamente alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti di raccolta e smaltimento dei solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia;
- il Decreto del Mef del 1/7/2020 "Riversamento TEFA, ai sensi dell'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 2019", disciplina i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo TEFA, con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente e attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24);

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato per l'anno 2020 nella misura percentuale sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Considerato in merito all'intervenuta emergenza COVID 19 che:

- è in atto una situazione di grave emergenza sanitaria-economico-sociale a livello nazionale e internazionale determinata dalla diffusione del virus denominato Covid-19 o coronavirus;
- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata in GU n. 26 del 01.02.2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili denominato COVID 19 a decorrere dal 30/01/2020 e fino al 30/07/2020;
- con decreto legge del 30/07/ 2020, n. 83 la scadenza della dichiarazione di emergenza è stata prorogata al 15/10/2020;
- per contrastare l'emergenza a tutt'oggi in corso sono stati adottati diversi provvedimenti eccezionali sia da parte delle autorità statali che da parte di quelle regionali, volti da una parte a contrastare a contenere la diffusione del virus; d'altra a sostenere e soccorrere con aiuti economici persone, famiglie ed operatori economici a fronte della grave crisi economico-sociale conseguente alla diffusione del virus ed alle necessarie misure di contenimento adottate per contrastare lo stesso;

Richiamato l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal gestore, prevedendo in particolare che l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti. L'Autorità verifica la coerenza e la regolarità degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva, ferma restando la facoltà di richiedere ulteriori informazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Verrone è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito (CO.S.R.A.B *Consorzio smaltimento rifiuti area biellese*) previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Vista la comunicazione pervenuta al protocollo di questo Ente n.2802 del 17.07.2020 con la quale l'Ente territorialmente competente CO.S.R.A.B *Consorzio smaltimento rifiuti area biellese* comunica che il Piano economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato entro il 31 dicembre 2020 e pertanto occorre procedere all'applicazione di quanto previsto dall'art. 107 comma 5 del DL 18/2020 convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27;

Dato atto che in data 30 dicembre 2019 questo Consiglio Comunale, con deliberazione n. 47 ad oggetto "*Imposta unica comunale (IUC) - approvazione aliquote e tariffe anno 2020*", ritenendo prioritario provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020 entro il 31 dicembre 2019 aveva provveduto, considerata già a suo tempo l'incertezza in merito al nuovo Metodo Tariffario approvato da ARERA, alla conferma per l'anno 2020 della tariffe in vigore per l'anno 2019 ed elaborate sulle risultanze del Piano finanziario 2019 approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 31.12.2018, riservandone l'aggiornamento sulla base del piano economico finanziario definito nei termini stabiliti da ARERA;

Dato atto che ad oggi in ragione della normativa successivamente intervenuta e della già citata comunicazione pervenuta da CO.S.R.A.B in data 17.07.2020 prot. n. n.2802, occorre approvare ai sensi dell'art. 107 comma 5 del DL n. 18/2020, per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 31.12.2018;

Dato atto inoltre che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale

conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

Richiamate le deliberazioni di ARERA:

- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente;
- n. 158 del 5/05/2020 rubricata "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19", che prevede tra l'altro l'adozione di alcune prime misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- n. 238 del 23/6/2020 che introduce elementi di flessibilità e nuove facoltà per gli enti territorialmente competenti (Etc) tese alla mitigazione dell'impatto dell'emergenza sull'equilibrio economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, per garantire continuità nella fornitura di servizi essenziali nonché il mantenimento di adeguati livelli qualitativi del servizio;

Vista la Nota di approfondimento alla delibera ARERA n. 158/2020 elaborata da IFEL, la quale, nell'evidenziare tutte le criticità di tale delibera, specifica tra l'altro:

- *tutte le agevolazioni previste da ARERA sono già astrattamente ricomprese nell'ampia potestà concessa ai Comuni dall'articolo 1, comma 660, della legge 147/2013, che consente dal 2014 ai consigli comunali di introdurre con regolamento riduzioni non necessariamente connesse alla produzione dei rifiuti, quindi consentendone lo scopo sociale, purché le riduzioni stesse siano finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale ed il mancato gettito non sia quindi ripartito sulle altre utenze;*
- *appare evidente, in proposito, che qualsiasi scelta che vada oltre il livello minimo contemplato nella Delibera n.158 possa essere liberamente applicata dai Comuni, con l'unica accortezza di comprendere, all'interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli Allegati alla delibera in esame.....omissis... ma appare comunque opportuno rispettare il "minimo regolatorio" imposto dalle nuove previsioni ARERA;*
- *sotto il profilo pratico ed applicativo, le agevolazioni minime definite dalla del. 158 sono determinabili attraverso il calcolo a valle della riduzione della quota variabile della tariffa di ciascuna UND, che fornisce una misura in termini di €/mq del minor gravame da accordare a ciascuna utenza coinvolta dalle chiusure. Questo procedimento apparentemente semplificato equivale al calcolo proposto dalla delibera 158, ma evita l'effetto, peraltro non prescritto dall'ARERA, di dover ricalcolare tutte le tariffe "in equilibrio" cioè assicurando automaticamente l'invarianza del gettito acquisibile. Va in proposito sottolineato che questa semplificazione non confligge con l'impostazione di ARERA, che prospetta un calcolo sui livelli minimi e massimi dei valori Kd, in quanto il Comune che ha applicato tale metodo ha già scelto nel 2019 un livello ritenuto congruo di ciascun coefficiente, entro i limiti derogatori di cui al comma 652 della legge 147/2013, attualmente vigente. È pertanto sufficiente riferirsi all'effettivo livello della quota variabile inclusa in ciascuna tariffa, che a sua volta riflette in modo lineare il Kd effettivamente attribuito dall'ente a ciascuna categoria;*

Richiamato l'art. 6 – Agevolazioni fiscali e tariffarie – del Regolamento generale delle entrate comunali di questo Comune, approvato in questa stessa seduta, il quale prevede che la "Giunta può altresì introdurre misure di sostegno economico a favore dei soggetti che siano assoggettati al pagamento delle entrate locali, sia tributarie che patrimoniali, consistenti nell'erogazione di un contributo compensativo, totale o parziale, delle somme dovute al Comune";

Ritenuto che anche le agevolazioni TARI per l'emergenza COVID-19 possano essere gestite da questo Comune utilizzando la disciplina prevista dall'art. 6 del Regolamento generale delle Entrate, e pertanto con apposito atto della Giunta Comunale dovrà essere disciplinata la concessione e l'erogazione di tali agevolazioni, nel rispetto della normativa vigente e di quanto sotto elencato, che costituisce, solo in questo specificato caso, una deroga a quanto previsto in via generale dall'art. 6 del Regolamento generale delle Entrate:

- quanto previsto nella delibera ARERA N. 158/2020 costituisce il livello minimo di agevolazione che la Giunta Comunale dovrà accordare alle utenze, anche se sotto forma di contributo compensativo calcolato in percentuale sulla quota variabile della tariffa;
- che quanto riconosciuto a titolo di agevolazione, anche se come contributo compensativo, dovrà essere portato in riduzione di quanto dovuto a titolo di quota variabile nell'avviso di pagamento del tributo per l'anno 2020, senza verifica della regolarità dei relativi pagamenti delle rate pregresse, nonché di eventuali avvisi di accertamento emessi dall'Ente, che siano divenuti definitivi;

Che quanto specificato al paragrafo precedente costituisce una deroga specifica e circoscritta a questo specifico caso rispetto a quanto disciplinato in via generale dall'art. 6 del Regolamento generale delle Entrate;

Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 29 aprile 2014 e ss.mm.ii., come anche modificato in data odierna;

Considerato che:

- il presente atto ha natura regolamentare;
- lo scrivente Ente ha già approvato il bilancio di previsione con propria delibera n. 49 del 30/12/2019;
- con le disposizioni approvate con il presente atto si incide sul gettito del tributo e conseguentemente dell'entrata relativa prevista in bilancio ed in definitiva sugli equilibri di bilancio;
- conseguentemente, la manovra operata in questa sede richiede la modifica del bilancio di previsione, adottando le opportune variazioni deliberate con atto contestuale al presente provvedimento, al fine di ripristinare gli equilibri economico-finanziari;

Visto il parere favorevole espresso dall'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Per quanto sopra esposto il Consiglio Comunale

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto che, come da comunicazione dell'Ente territorialmente competente - CO.S.R.A.B *Consorzio smaltimento rifiuti area biellese* - pervenuta in data 17.07.2020 prot. n. 2802, il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020, e che si provvederà all'eventuale congruaggio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;
- 3) di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 31.12.2018, riportate all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che il presente atto modifica e sostituisce la deliberazione di Consiglio Comunale del 30 dicembre 2019 n. 47, avente ad oggetto "*Imposta unica comunale (IUC) - approvazione aliquote e tariffe anno 2020*", con riferimento alle tariffe TARI;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Biella, nella misura del 5%;
- 6) di stabilire che con delibera di Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento generale delle entrate comunali, dovranno essere definite le agevolazioni TARI per emergenza COVID 19, nel rispetto della normativa vigente e del successivo punto 7);
- 7) che le agevolazioni di cui al punto 6) dovranno rispettare le seguenti disposizioni, che costituiscono, solo in questo specifico caso, una deroga alle disposizioni generali previste dell'art. 6 del Regolamento generale delle entrate comunali:

- a) quanto previsto nella delibera ARERA N. 158/2020 costituisce il livello minimo di agevolazione che la Giunta Comunale dovrà accordare alle utenze, anche se sotto forma di contributo compensativo calcolato in percentuale sulla quota variabile della tariffa;
 - b) che quanto riconosciuto a titolo di agevolazione, anche se come contributo compensativo, dovrà essere portato in riduzione di quanto dovuto a titolo di quota variabile nell'avviso di pagamento del tributo per l'anno 2020, senza verifica della regolarità dei relativi pagamenti delle rate pregresse, nonché di eventuali avvisi di accertamento emessi dall'Ente, che siano divenuti definitivi;
 - c) le agevolazioni definite dalla Giunta Comunale non dovranno eccedere l'importo complessivo di € 18.000,00;
- 8) di dare atto che le agevolazioni concesse con deliberazione della Giunta Comunale sono finanziate con risorse disposte con variazione al bilancio di previsione 2020/2022 assunto in questa stessa seduta, mediante l'utilizzo, a compensazione delle minori entrate per tari ordinaria, di quota parte del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali enti locali di cui all' art 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA ed esaminata la proposta del Presidente come sopra formulata;

PRESO atto dei pareri resi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, articolo modificato con D.L. 174 del 10.10.2012;

CON n. 8 voti favorevoli unanimi e palesi;

D E L I B E R A

di approvare integralmente la proposta del Presidente così come sopra formulata.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Firmato Digitalmente
BOSSI CINZIA

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
CARENZO ROBERTO

ALLEGATO A alla delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 29.09.2020

UTENZE DOMESTICHE		
NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	Quota fissa €/mq	Quota variabile €
1	0,38892	30,39245
2	0,45374	70,91572
3	0,50004	91,17736
4	0,53708	111,43899
5	0,57412	146,89685
6 o più	0,60190	172,22389

UTENZE NON DOMESTICHE			
		Quota fissa €/mq	Quota variabile €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,10387	0,59812
2	Campeggi, distributori carburanti	0,16293	0,93279
3	Stabilimenti balneari	0,12831	0,74053
4	Esposizioni, autosaloni	0,08757	0,50556
5	Alberghi con ristorante	0,27087	1,55654
6	Alberghi senza ristorante	0,18533	1,06665
7	Case di cura e riposo	0,20366	1,16634
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,23014	1,32441
9	Banche ed istituti di credito	0,23014	1,32441
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenti e altri beni durevoli	0,22606	1,29878
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,30956	1,77300
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,21181	1,21049
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,23625	1,35005
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,18533	1,06808
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,22199	1,27030
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0,49286	2,82399
17	Bar, caffè, pasticceria	0,37066	2,13615
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,35844	2,05498
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,31364	1,79294
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,61709	3,54031
21	Discoteche, night club	0,21181	1,21903
22	Magazzini	0,07128	0,42723
23	Mensa aziendali	0,27494	1,56651
24	Circoli aziendali	0,21181	1,21903
25	Attività commerciali di prodotti per agricoltura, fiori e piante, sementi, animali e mangimi	0,31364	1,79294

UTENZE SOGGETTE A TARIFFA GIORNALIERA

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, rapportata a giorno e maggiorata del 50%, così come stabilito dall'art. 23 del Regolamento Comunale TARI.